

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 1° maggio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2239.

Istituzione di cattedre di ruolo e determinazione dei posti di ruolo del personale direttivo e insegnante presso Regi istituti tecnici Pag. 1606

1940

LEGGE 14 marzo 1940-XVIII, n. 290.

Estensione al 31 dicembre 1940-XIX del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia Pag. 1611

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 291.

Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione dal dazio doganale Pag. 1611

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 292.

Proroga del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, recante benefici a favore del personale degli enti pubblici iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 Pag. 1612

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 293.

Chiusura dell'ex Ufficio stralcio trattati di pace e delle altre gestioni annesse Pag. 1612

LEGGE 29 marzo 1940 XVIII, n. 294.

Aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) da 300 a 500 milioni Pag. 1613

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 295.

Produzione nel Regno della saccarina Pag. 1613

REGIO DECRETO 6 aprile 1940-XVIII, n. 296.

Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina Pag. 1614

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno. Pag. 1614

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Fontana » nel bacino del Volturno. Pag. 1614

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatrazzillo » nel bacino del Volturno. Pag. 1615

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 aprile 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale (Trapani) e della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno) Pag. 1615

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Remedello di Sopra, con sede nel comune di Remedello (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto (L'Aquila). Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1940-XVIII.

Incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Busseto nell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti le operazioni di estrazione dei premi della Lotteria automobilistica di Tripoli Pag. 1617

Avviso di rettifica Pag. 1618

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 1 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1940-XVIII Pag. 1618

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1618
Avvisi di rettifica Pag. 1618

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale (Trapani) e della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno) Pag. 1618

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano). Pag. 1619

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio di Calabria). Pag. 1619

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso per l'arruolamento di n. 108 allievi militi della Milizia nazionale portuaria. Pag. 1619

Regia prefettura di Ravenna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto. Pag. 1620

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2239.

Istituzione di cattedre di ruolo e determinazione dei posti di ruolo del personale direttivo e insegnante presso Regi istituti tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduti i Regi decreti-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063;

Veduto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1758;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038 concernente la istituzione, regificazione e soppressione di Istituti e scuole di istruzione media tecnica per l'anno 1938-1939;

Veduto il decreto dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze in data 23 novembre 1939-XVIII col quale, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è stato stabilito il numero delle classi collaterali stabili nei corsi inferiori dei Regi Istituti tecnici commerciali, commerciali e per geometri, nautici e inferiori isolati e il numero delle classi collaterali ai corsi preparatori dei Regi Istituti tecnici agrari e industriali e alle prime e seconde classi dei corsi superiori dei Regi Istituti tecnici;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 23 novembre 1939-XVIII col quale tali classi sono state distribuite negli Istituti richiamati nel comma precedente;

Riconosciuta la necessità di sopprimere ed istituire dei corsi completi presso taluni Regi Istituti tecnici commerciali, commerciali e per geometri, nautici ed inferiori isolati, di istituire una cattedra di ruolo nel Regio Istituto tecnico agrario di Sassari e di stabilire, per gli Istituti indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, i posti di ruolo del per-

sonale direttivo ed insegnante al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Istituti medesimi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI:

1) viene soppresso un corso superiore completo della Sezione commerciale presso il Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Galilei » di Firenze;

2) viene soppresso un corso superiore completo della Sezione commerciale presso il Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Melloni » di Parma.

Art. 2.

A decorrere pure dal 16 ottobre 1938-XVI, viene istituito, in aggiunta a quelli già esistenti, un corso inferiore completo, presso i Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri di Agrigento e Teramo, presso i Regi Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile di Bari, Bologna e Genova, presso i Regi Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo di Como, presso il Regio Istituto tecnico nautico di Gaeta e presso il Regio Istituto tecnico inferiore isolato di Torre Annunziata.

A decorrere dalla stessa data vengono sopresse le seguenti classi collaterali negli Istituti appresso indicati:

Agrigento - prima, seconda e terza;
Bari (merc.) - prima, seconda e terza;
Bologna (merc.) - una prima, una seconda e la terza;
Como - prima, seconda e terza;
Gaeta (nautico) - prima, seconda e terza;
Genova (merc.) una prima e la seconda;
Lecco - prima e seconda;
Roma - « Da Vinci » - due seconde;
Roma - « Gioberti » le due prime e la seconda;
Teramo - la terza;
Terni - una terza;
Torre Annunziata - una prima e la terza.

Art. 3.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI per i Regi Istituti tecnici agrari, commerciali, commerciali e per geometri, nautici ed inferiori isolati sopra richiamati, i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 4.

Con successivi Regi decreti saranno modificate le tabelle organiche annesse agli statuti di ciascuno degli Istituti citati nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 83. — MANCINI

Segue TABELLA A

ISTITUTO	SEDE	CORSO SUPERIORE											CORSO INFERIORE																									
		SEZIONE COMMERCIALE						SEZIONE PER GEOMETRI					CORSO INFERIORE																									
		Numero dei corsi	Preside senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze nat. geografia gen. ed econ. Chimica e merceologia	Geografia gen. ed economica	1° lingua straniera	2° lingua straniera	Computistica e Ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti dogane	Comp. rag. Tecnica comm. trasporti dogane	Istituzione di diritto	Econom. polit. Element. scienza finanz. Statistica	Istituz. dirito econom. statistica scienza finanz. statist.	Chimica e merceologia	Calligrafia	Numero dei corsi	Lettere italiane storia	Matematica e fisica	Chimica	Element. di agronom. di economia tecnologia rurale ecc.	Costruz. e disegno di costruz.	Topografia e disegno topograf.	Numero dei corsi completi	Numero classi collaterali	Preside con insegnamento	Lingua italiana storia geografia cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera							
49 R. Ist. tec. comm. geom.	Pinerolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
50 R. Ist. tec. inf. isolato.	Ragusa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
51 R. Ist. tec. comm. amm.	Rieti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
52 R. Ist. tec. comm. geometria Da Vinci	Roma	3	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
53 R. Ist. tec. comm. ammin. « Gioberti »	Roma	3	1	3	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
54 R. Ist. tec. comm. merc.	Roma	4	1	4	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
55 R. Ist. tec. inf. isolato	S. Don. di Piave	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
56 R. Ist. tec. comm. geom.	Sassari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
57 R. Ist. tec. comm. amm.	Savona	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
58 R. Ist. tec. geometri	Sora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
59 R. Ist. tec. comm. ammin.	Taranto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
60 R. Ist. tec. comm. geom.	Teramo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61 R. Ist. tec. comm. merc.	Torino	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62 R. Ist. tec. inf. isolato	Torre Annunziata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63 R. Ist. tec. comm. geom.	Trapani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64 R. Ist. tec. comm. geom.	Treviso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65 R. Ist. tec. comm. ammin.	Varese	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66 R. Ist. tec. comm. ammin.	Velletri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67 R. Ist. tec. comm. ammin.	Verona	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68 R. Ist. tec. comm. geom.	Vibo Valentia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA C.

ISTITUTO	SEDE	Numero corsi completi (compresa la classe preparatoria)	1
		Presidenza con insegnamento	1
		Lettere italiane e storia	1
		Scienze naturali, Geografia e patologia vegetale	1
		Agricoltura	1
		Economia ed estimo rurale - Conoscenza agraria - Elementi di diritto agrario	1
		Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie	1
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria	1
		Segretari economici	1
		Tecnici	2
		Censori di disciplina	1
		Profetti di disciplina	2
		Personale non insegnante	
		Numero d'ordine	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le Finanze
DI REVEL
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 14 marzo 1940-XVIII, n. 290.

Estensione al 31 dicembre 1940-XIX del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, concernente le agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia, valgono anche per gli investimenti effettuati oltre la data del 31 dicembre 1939-XVIII e fino alla data del 31 dicembre 1940-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI —
GRANDI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 291.

Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'elenco delle merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo, ammesse alla importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale, nei limiti del quantitativo annuo per ciascuna di esse indicato, sono aggiunte le seguenti:

voce ex-125: oli vegetali diversi da quelli di
oliva (esclusi gli oli concreti) Q.li 2.000
voce ex-645: essenza di trementina » 3.000
voce ex-655-a): colofonia » 10.000

Prodotti delle Piccole Industrie Egee:
Tessuti di seta in scialli e tappeti » 10

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL —
TASSINARI — RICCARDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*. GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 292.

Proroga del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, recante benefici a favore del personale degli enti pubblici iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, entro il quale le aziende e gli enti di cui al primo comma di detto articolo dovevano sottoporre alla approvazione del Ministero, cui spettano i poteri di vigilanza o di tutela, le determinazioni adottate per l'applicazione, al trattamento di quiescenza o previdenziale dei propri dipendenti, di benefici analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 293.

Chiusura dell'ex Ufficio stralcio trattati di pace e delle altre gestioni annesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

a) il Consorzio della provincia e dei comuni trentini costituito con atto 3 giugno 1919, posto in liquidazione in virtù del R. decreto-legge 7 maggio 1924-II, n. 649, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

b) la Cassa di ammortamento dei debiti di guerra istituita col R. decreto-legge 3 marzo 1926-IV, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 951;

c) la Sezione italiana del tribunale misto italo-austriaco, istituito con l'art. 5 dell'Accordo italo-austriaco del 6 aprile 1922, reso esecutivo col R. decreto-legge 13 dicembre 1923-II, n. 3154, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Dalla stessa data, qualsiasi reclamo relativo alle materie già di competenza dei soppressi uffici di verifica e compensazione di Roma e di Trieste, e dell'ex Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei Trattati di pace, dovrà essere diretto al Comitato istituito con l'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 992, presso la Direzione generale del Tesoro.

Art. 2.

I reclami di cui all'articolo precedente dovranno essere prodotti in carta da bollo da lire 6, in plico raccomandato, non oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

Le somme ed i titoli non richiesti nel termine suddetto saranno acquisiti all'Esercizio dello Stato.

Nulla è innovato alle precedenti disposizioni emanate per le materie indicate nell'articolo 1° che stabiliscono speciali sanzioni di decadenza.

Il limite di lire 5000 di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, è elevato a lire 20.000.

Art. 3.

A modifica dell'originario statuto dell'Ente, il patrimonio del Consorzio della provincia e dei comuni trentini viene devoluto ad un Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, il quale dovrà provvedere, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al regolamento definitivo del conto delle anticipazioni per danni di guerra esistente con il Tesoro.

L'amministrazione dell'Ente finanziario sarà assunta da un commissario governativo nominato dal Ministro per le finanze, assistito da un Comitato amministrativo composto dal prefetto della Provincia, dal segretario federale e dai rispettivi rappresentanti e da due funzionari dello Stato da designarsi dal Ministro per le finanze.

L'Ente finanziario, il cui statuto sarà sottoposto all'approvazione dei Ministri per l'interno e per le finanze, si avvarrà per tutto quanto concerne la materia delle anticipazioni dei danni di guerra della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti nella legislazione per i danni di guerra, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1920 emanato in virtù del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081.

Art. 4.

Sono devolute al bilancio dello Stato:

a) le attuali disponibilità liquide della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra, e quelle che deriveranno dal realizzo, da parte del Regio tesoro, dei titoli e delle altre attività di pertinenza della stessa;

b) le somme accantonate a cura del Regio tesoro per il pagamento di titoli austro-ungarici ed indennizzi per danni di guerra subiti all'estero non rivendicate dagli aventi diritto nel termine perentorio stabilito nell'art. 5 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41;

c) le disponibilità nette che risulteranno al termine della liquidazione dei soppressi uffici di verifica e compensazione di Roma e di Trieste;

d) qualunque altra attività netta risultante dalla liquidazione dell'ex Ufficio stralcio trattati di pace.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, è applicabile anche alle questioni tra il Regio tesoro e l'Istituto nazionale di previdenza sociale incaricato del servizio delle pensioni ed indennità di assicurazione assegnate da Istituti austro-ungarici di previdenza sociale e poste a carico dell'Italia, nonché a tutte le altre questioni finanziarie non contemplate nell'articolo 1° del su citato decreto rientranti nella competenza dei soppressi uffici di verifica e compensazione di Roma e Trieste al momento della loro soppressione.

Il comitato menzionato nell'articolo 1° della presente legge delibererà, in caso di irreperibilità o nullatenenza del debitore, sul definitivo abbandono delle pratiche di recupero dei crediti tedeschi ed austriaci ceduti all'Italia ai sensi dell'Accordo italo-germanico del 20 gennaio 1930 reso esecutivo con il R. decreto-legge 5 maggio 1930-VIII, n. 815, e dell'Accordo italo-austriaco del 24 novembre 1930 reso esecutivo con legge 31 marzo 1932-X, n. 325.

Lo stesso Comitato procederà all'esame dei rendiconti bimestrali relativi alla liquidazione della gestione autonoma del soppresso Ufficio di verifica e compensazione di Trieste che verranno compilati a cura della Direzione generale del Tesoro, e sottoposti poi all'approvazione del Ministro per le finanze.

In tali rendiconti saranno comprese anche le eventuali partite attive e passive provenienti dalla gestione dell'ex Ufficio di verifica e compensazione di Roma.

Art. 6.

Le disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra, contenute negli articoli 1, 2, 5, 6 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2830, si applicano anche alle contabilità riferibili agli esercizi stessi e rientranti nella competenza dell'ex Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace e degli ex Uffici stralci dei trattati di pace, di cui ai Regi decreti-legge 10 aprile 1927-V, n. 481, e 11 ottobre 1928-VI, n. 2311 e consecutivi provvedimenti ministeriali.

Il comma precedente non si applica ai conti resi o da rendere da parte degli Istituti anticipatori per i danni di guerra che dovranno seguire la procedura ordinaria.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto la data di soppressione del Comitato istituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, a regolare mediante apposita convenzione i rapporti con la Banca d'Italia, in dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad introdurre nel bilancio dello Stato le necessarie variazioni per l'applicazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940 XVIII, n. 294.

Aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) da 300 a 500 milioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dello Stato all'ulteriore aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) fino alla concorrenza di lire centoventi milioni.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono autorizzati a partecipare all'aumento di capitale, di cui al precedente articolo, sino alla concorrenza di quaranta milioni di lire ciascuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 295.

Produzione nel Regno della saccarina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietata la importazione dall'estero della saccarina a qualunque uso destinata.

In eccezione al divieto stabilito dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per le corporazioni, per l'interno e per gli scambi e per le valute, può consentire la produzione nel Regno della saccarina, destinata ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, da parte di ditte esercenti stabilimenti all'uopo tecnicamente attrezzati, sempre quando la lavorazione avvenga sotto continua vigilanza finanziaria e tutta la saccarina prodotta venga ceduta allo Stato, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno dettate le norme e condizioni da osservarsi per la cessione da parte del Ministero delle finanze della saccarina così prodotta per gli usi ammessi.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI —
RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 296.

Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina.

N. 296. R. decreto 8 aprile 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti i Ministeri della guerra e della marina.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Fiume Morto » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Antonio, Carlo, Giovanni ed Agnese fu Francesco, foglio di mappa 8, partic. 36 per la superficie di Ha. 0.76.75 e con la rendita imponibile di L. 76,75;

Detto fondo confina: con la proprietà Abbate Giov. Battista e fratello di Giovanni, con la proprietà D'Ambroscia Vincenzo fu Catiello, con la proprietà Giov. Battista Abbate e fratelli fu Antonio, con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la strada comunale « Fiume Morto ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento:

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato:

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli event. diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 233. — D'ELIA

(1650)

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Fontana » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Fontana » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Morelli Domenico e Maria fu Bernardino e Branco Nicola fu Gio-

vanni, ognuno per i suoi diritti, foglio di mappa 2 particella 27, per la superficie di Ha. 3.74.86 e con l'imponibile di L. 393,60.

Confinano detti beni con la strada comunale degli « Schiavi »; con la strada comunale « Quote Festarulo »; con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Fontana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 230. — D'ELIA

(1649)

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturmo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 febbraio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scatraorzillo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente

Francesco fu Giuseppe e Nardelli Giuseppe di Francesco, foglio di mappa 9, particella 18, per la superficie di Ha. 0.72.20 e con la rendita imponibile di L. 72,20.

Detto fondo confina con la proprietà Natale Vito fu Antonio, con la strada comunale di Canello, con la proprietà Parente Filomena, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scatraorzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1300 (milletrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione, e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 234. — D'ELIA

(1651)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 aprile 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale (Trapani) e della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), alla Cassa rurale ed artigiana degli agri-

coltori di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani), alla Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno).

Le aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1636)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Remedello di Sopra, con sede nel comune di Remedello (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto (L'Aquila).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-bis del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Vaccarizzo Albanese, con sede nel comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Remedello di Sopra, con sede nel comune di Remedello (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto, con sede nel comune di Civitella Roveto (L'Aquila), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Cesare De Novellis di Fedele, per la Cassa rurale di Vaccarizzo Albanese, con sede nel comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza);

2) il dott. prof. Mario Guardone di Attilio, per la Cassa rurale di depositi prestiti di Remedello di Sopra, con sede nel comune di Remedello (Brescia);

3) il sig. Gaspare Cimini di Carlo, per la Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto, con sede nel comune di Civitella Roveto (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1940-XVIII.

Incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Busseto nell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato col R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuta l'opportunità di incorporare nell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma, l'Istituto per le case popolari di Busseto, essendo stato riconosciuto che esso ha sufficienti attività per far fronte ai propri debiti ed è in grado di svolgere attività proficua;

Visto il verbale 17 ottobre 1939-XVII, redatto dai rappresentanti dell'Istituto provinciale per le case popolari di Parma e dell'Istituto per le case popolari di Busseto, nel quale, a termini dell'art. 7 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1031, sono stati fatti risultare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Istituto da incorporare;

Considerato che detto verbale è stato depositato, in data 18 ottobre 1939-XVII, presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Parma e che di tale deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 ottobre 1939-XVII, n. 248 e nel giornale « Corriere Emiliano » di Parma del 19 ottobre 1939-XVII, n. 248, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del cennato regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1031.

Considerato che nel termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione di detto verbale non è stato presentato alcun reclamo da parte di chicchessia;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1939-XVII, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma esprime parere favorevole per l'incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Busseto;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1939-XVIII adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto provinciale di Parma per la modifica dell'art. 4 dello statuto nel senso di ammettere a far parte del Consiglio stesso un membro da nominarsi dal comune di Busseto e ciò in relazione alla incorporazione suindicata;

Visto il nuovo schema di statuto contenente la cennata modifica;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Busseto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'edilizia popolare 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è incorporato nell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma ed è riconosciuto come sezione locale di questo ultimo con patrimonio e gestione separati, a termini dell'art. 10 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1031.

E' approvato il verbale 17 ottobre 1939-XVII di cui in narrativa, il quale, pertanto, costituisce titolo per il trasferimento delle proprietà e dei crediti e per le relative trascrizioni e

volture catastali, a termini dell'art. 9, ultimo comma, del regolamento citato.

È approvato altresì ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1031, il nuovo statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli che riproduce le disposizioni dello statuto precedente e prevede in più la nomina del consigliere di spettanza del comune di Busseto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

(1640)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti le operazioni di estrazione dei premi della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativa alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali;

Ritenuto che occorre provvedere a regolare le modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazioni della Lotteria di Tripoli per la manifestazione dell'anno corrente;

Ritenuto che occorre inoltre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli per la manifestazione 1940-XVIII nel Regno, nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo;

Ritenuto che occorre, infine, provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale;

Decreta:

Art. 1.

Nei tre giorni che precedono quello della corsa automobilistica avrà luogo a Tripoli pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze, l'estrazione dei premi con le formalità contemplate dall'art. 14 del regolamento generale delle Lotterie nazionali e dell'art. 2 del presente decreto.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi, determinati nel complesso percentuale stabilito dall'art. 20 del regolamento sopracitato.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali o del Comitato esecutivo, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento generale predetto, nonché da un funzionario in servizio in Libia designato dal Governatore generale della Libia.

In assenza od impedimento del presidente del Comitato generale di direzione, durante le operazioni di estrazione, la presidenza sarà assunta dal Segretario generale della Libia e qualora anche questi sia impedito, i membri presenti del Comitato sceglieranno fra loro colui che dovrà assumere la presidenza.

Art. 2.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti da collegarsi ai corridori, con le formalità contemplate dall'art. 14 del regolamento generale e registrati a verbale i risultati di

essa, il presidente darà atto nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata la estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Tale estrazione sarà effettuata nel modo seguente:

da una piccola urna, nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori iscritti alla corsa, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto — come tale risultante dal verbale — agli effetti dell'assegnazione del premio stabilito.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni.

Art. 3.

La vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli, manifestazione 1940-XVIII, cessa improrogabilmente:

1) nel Regno, alla mezzanotte del 22 aprile 1940-XVIII;
2) nell'A.O.I., nella Libia (tranne la città di Tripoli) e nei Possedimenti italiani dell'Egeo, alla mezzanotte del 17 detto mese, con facoltà al Governo generale dell'A.O.I. ed ai Governi della Libia e delle Isole dell'Egeo (Rodi), di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore;

3) nella città di Tripoli alla mezzanotte dell'8 maggio 1940-XVIII.

Art. 4.

Le matrici dei biglietti venduti non restituite a' sensi dell'art. 10 del regolamento generale sulle lotterie nazionali, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1 e 2 del precedente articolo e quindi non oltre il 27 aprile 1940-XVIII.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Tripoli non restituite precedentemente a' sensi del regolamento generale, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 9 maggio 1940-XVIII al Comitato di direzione od al Comitato esecutivo incaricato delle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Art. 5.

Il cav. dott. Leopoldo Moschetto, consigliere nel Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle tre Lotterie nazionali ed agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato il 1° segretario del Ministero delle finanze cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto per la ripartizione della massa premi per la lotteria automobilistica di Tripoli 1940-XVIII, determinata dall'art. 20 del regolamento generale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1663)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1940-XVIII, n. 93, concernente aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, all'art. 1, colonna 2^a della tabella, in corrispondenza di « Tenenti e sottotenenti » - il numero 37 - contrassegnato con la lettera (c) deve leggersi 370.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 1 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1940-XVIII

Trascrizione n. 290 del 15 novembre 1939.

Trasferimento dalla Società anonima Esercizio pastificio Cantaluppi a Como, a Gabriella Ciceri fu Alessandro maritata Cantaluppi a Como, di cui al marchio n. 40909.

(Per cessione come da atto del 22 agosto 1939, registrato a Como il 9 settembre 1939, n. 447, vol. 254, atti pubblici).

(1627)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1940-XVIII - N. 96

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	10,80
Inghilterra (Sterlina)	—	69,50
Francia (Franco)	—	39,40
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	—	3,3440
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	16,75
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	71,23
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Florino)	10,4712	10,5170
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6757
Romania (Leu) { conto globale	13,9431	—
{ id. speciale	12,1212	—
{ id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,66
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)	—	69,85
Id. 3,50 % (1902)	—	68,625
Id. 3,00 % Lordo	—	49,05
Id. 5 % (1935)	—	89,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	—	65 —
Id. Id. 5 % (1936)	—	90,90
Obbligazioni Venezia 3,50 %	—	91,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	—	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	—	99,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	—	91,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	—	91,875
Id. Id. 5 % - Id. 1944	—	95,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevuta di titoli (elenco 136) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 in data 16 marzo 1940-XVIII, la ricevuta n. 22788 deve intendersi rilasciata dalla Regia tesoreria provinciale di Roma a favore di Caramanica Ascanio in data 16 novembre 1938 per L. 500.

(1645)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 in data 25 agosto 1939-XVII, il numero 347320 riferibile al certificato del Cons. 3,50 % intestato a Cataldo Carmela fu Tommaso, deve intendersi rettificato in 547320.

(1646)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale (Trapani) e della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe », di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno) e sottopone le aziende stesse alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:

1) l'avv. Ferdinando Flandaca di Angelo, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Montedoro, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) ed i signori rag. Pasqualino Sedita fu Salvatore, prof. Luigi Guarino fu Angelo e dott. Giuseppe Salerno fu Luciano, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

2) il dott. Giuseppe Sacco, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, avente sede nel comune di Camporeale (Trapani) ed i signori rag. Antonino La Torre fu Francesco, dott. Ignazio Liotta fu Francesco e dott. Alfredo Bruno di Girolamo, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

3) il sig. Flavio Dalle Mule di Antonio, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, avente sede nel comune di Alano di Piave (Belluno) ed i signori Teodoro Rizzotto fu Antonio, Gennaro Codemo fu Antonio e Pellegrino Dal Zuffo fu Vincenzo, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1637)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano)

Nella seduta tenuta il 6 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano), il dott. Cesare Rossi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1643)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio di Calabria).

Nella seduta tenuta il 14 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio di Calabria), l'avv. Agostino Casile è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1624)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 108 allievi militi della Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

E' aperto un arruolamento per n. 108 allievi militi della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini di razza italiana iscritti al P. N. F. od alla G. I. L. che oltre possedere la necessaria attitudine fisica:

- siano nel 19° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nelle altre Forze armate, nè iscritti nelle leve di mare dell'anno in corso;
- posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;
- risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;
- contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 luglio 1940-XVIII, la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia (prov. Littoria).

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento alla Direzione della Scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto di nascita;
- certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al P. N. F. od alla G. I. L. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva o certificato dell'esito di leva comprovante l'idoneità al servizio militare per coloro che, avendo superato gli anni 21, non abbiano ancora prestato il servizio militare stesso;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma;

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia nazionale portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,75;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6 x 9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni. Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In questo ultimo caso il concorrente dovrà allegare il certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando della Milizia nazionale portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia nazionale portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunciare al concorso dovranno far pervenire alla Scuola della Milizia nazionale portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarla in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia nazionale portuaria in Sabaudia (Littoria), per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo e insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dalla Direzione della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia nazionale portuaria Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia nazionale portuaria esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria; i primi 108 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

- a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanda militare;
- b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;
- c) i più giovani di età;
- d) i provenienti dal M. V. S. N.;
- e) gli insigniti di medaglia al valore;
- f) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;
- g) i reduci della campagna italo-etiope e della Spagna;
- h) i musicanti (ai quali compete speciale indennità mensile).

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (provincia di Littoria) il mattino del 1° ottobre 1940-XVIII. A tale scopo la Direzione della Scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corso.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia nazionale portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 11,65. Le spese di vitto, biancheria, barbiere, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria - Premi di rafferma.

Al militi portuari sono corrisposti i seguenti assegni netti giornalieri:

Paga giornaliera e supplemento	L. 10,85
Indennità Milizia portuaria	2,70
caro viveri	0,40

Al militi che si riaffermano competono:

al termine della prima rafferma (anni 6)	L. 3000
seconda rafferma (anni 9)	2000
terza rafferma (anni 12)	1000

salvo la riduzione di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola amministrazione.

Art. 12.

Trattamento di quiescenza.

Il personale della Milizia nazionale portuaria gode del medesimo trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

Il console generale comandante
GIUSEPPE VISCONI

(1590)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 254 del 17 gennaio 1940-XVIII, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937, e designati i vincitori delle condotte in concorso;

Vista la lettera n. 3880 dell'11 aprile 1940, con la quale il podestà di Ravenna ha comunicato che il dott. Bianchi Adelmo nominato medico condotto di Sant'Alberto Savarna con deliberazione 27 gennaio 1940, n. 54, resa esecutiva il 2 febbraio 1940, n. 1406, ha dichiarato di rinunciare al posto;

Vista la lettera n. 428 del 3 febbraio 1940, con la quale il podestà di Bagnacavallo comunica che il dott. Servidori Ambrogio ha rinunciato alla nomina a titolare del 4° reparto di quel Comune;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Servidori Ambrogio è dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Alberto Savarna del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 12 aprile 1940-XVIII

Il Prefetto.

(1571)